

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. Nuovo testo C. 1762 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rimessione alla Commissione</i>)	6
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore al comitato permanente per i pareri</i>)	9
DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. Emendamenti C. 1813-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ...	7
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	11
SEDE CONSULTIVA:	
DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. Nuovo testo C. 1762 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	7
AVVERTENZA	8

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 13 novembre 2008. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

Nuovo testo C. 1762 Governo.
(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rimessione alla Commissione*).

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra.

Alessandro NACCARATO (PD), rilevato come il provvedimento contenga numerose disposizioni di particolare gravità e conferisca al Ministro dell'economia e delle finanze poteri straordinari e probabilmente incostituzionali, chiede che il suo esame sia rimesso alla Commissione in composizione plenaria. Osservato, poi, che le stesse osservazioni formulate nella proposta di parere del relatore sembrano tradire un qualche imbarazzo da parte della maggioranza, chiede che esse siano trasformate in condizioni.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, ritiene che il Comitato permanente per i pareri sia sufficientemente legittimato ad esprimere il parere sul decreto-legge. Aggiunge che il fatto che i gruppi di opposizione non abbiano presentato pregiudiziali di costituzionalità sul provvedimento lo aveva indotto a ritenere che essi non avessero rilievi da avanzare

sotto il profilo della costituzionalità del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, avverte che, a seguito della richiesta avanzata dal deputato Naccarato, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento, l'esame del disegno di legge in titolo è rimesso alla Commissione nella sua composizione plenaria.

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.

Emendamenti C. 1813-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che l'emendamento 1.1 Mariani, volto a istituire un fondo di solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà nel sostenimento delle spese per l'alloggio primario, incide sulla materia « assistenza », la quale deve ritenersi attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione; i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, invece, non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.1 Mariani e parere di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 novembre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 16.35.

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

Nuovo testo C. 1762 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in titolo è stato avviato dal Comitato permanente per i pareri nella giornata di oggi e che in tale sede il deputato Naccarato ha chiesto, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento, che l'esame fosse rimesso alla Commissione in composizione plenaria.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, nel confermare la proposta di parere (*vedi allegato 1*) presentata in sede di Comitato permanente per i pareri, chiarisce che essa contiene osservazioni, e non condizioni, in quanto il relatore ha ritenuto che le valutazioni sul rispetto dell'articolo 81 della Costituzione spettino, ancor prima che alla I Commissione, alla V Commissione, della quale non ha voluto invadere la competenza. Aggiunge che, non avendo i gruppi di opposizione presentato pregiudiziali di costituzionalità, aveva ritenuto che essi non avessero rilievi da avanzare sotto il profilo della costituzionalità del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), premesso che, di fronte a provvedimenti del rilievo di quello in esame, l'ampliamento del dibattito alla Commissione plenaria è opportuno, chiarisce che, data la gravità della crisi economica in atto in Italia come nel mondo, la sua parte politica concorda sulla necessità di interventi decisi da parte del Governo; avrebbe tuttavia preferito che l'intervento fosse più chiaramente ricondotto nell'alveo della tutela del risparmio e che fossero stabiliti precisi limiti ai poteri di azione del Governo, anche al fine di contrastare l'erosione dei poteri del Parla-

mento da parte dell'Esecutivo. Ricorda, al riguardo, che il Comitato per la legislazione, in diversi suoi recenti pareri, ha richiamato criticamente l'attenzione sulla tendenza, da parte del Governo, a introdurre nell'ordinamento norme che conferiscono al Presidente del Consiglio dei ministri o a ministri il potere di modificare con propri provvedimenti gli stanziamenti di bilancio stabiliti con legge, in violazione della riserva di legge parlamentare in materia di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione. Se è vero che, nel caso del provvedimento in esame, questo profilo di incostituzionalità è soltanto sfiorato, è anche vero che sarebbe stato comunque opportuno attribuire un maggior peso, nel parere, ai rilievi tendenti a limitare il potere del Governo. In conclusione, invita il relatore a trasformare le osservazioni contenute nella sua proposta di parere in condizioni, preannunciando che, in caso contrario, il proprio gruppo si asterrà dalla votazione.

Mario TASSONE (UdC) ritiene necessario avviare un dibattito, con la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla tendenza in corso ad attribuire al Governo in materia di bilancio e

creditizia rilevanti poteri svincolati dal controllo parlamentare.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, conferma la proposta di parere già presentata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.

C. 1493 Barbareschi.

Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.

C. 1221 cost. Lanzillotta.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. (Nuovo testo C. 1762 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE AL COMITATO PERMANENTE PER I PARERI, SUCCESSIVAMENTE APPROVATA DALLA COMMISSIONE IN COMPOSIZIONE PLENARIA

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1762 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali », come risultante dall'esame svolto in sede referente dalla VI Commissione;

rilevato che le disposizioni da esso recate sono prevalentemente riconducibili alla materia « tutela del risparmio e mercati finanziari », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione;

considerato che, quanto ad alcune specifiche disposizioni, rileva altresì la materia « ordinamento civile », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione;

tenuto conto del fatto che le modalità attraverso cui si esplicano gli interventi previsti nel provvedimento in esame, nonché la copertura dei relativi oneri, vanno valutati anche in ragione della straordinarietà della situazione che si registra attualmente nei mercati finanziari;

considerato, inoltre, che la situazione nella quale versano attualmente i mercati finanziari richiede decisioni da assumere

tempestivamente nella prospettiva di assicurare le opportune certezze agli operatori;

rilevato che, in questa prospettiva, il provvedimento stabilisce in capo al Governo un potere di intervenire per la ricapitalizzazione degli istituti bancari che non è circoscritto nel tempo;

esaminato l'articolo 1, comma 1, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia sulla base di alcuni elementi, indicati dal successivo comma 2;

tenuto conto, in proposito, del ruolo di garanzia che il provvedimento in esame attribuisce alla Banca d'Italia la quale, nelle vesti di organo indipendente, accerta la situazione di inadeguatezza patrimoniale delle banche oggetto dell'intervento;

valutato, in particolare, il comma 7 dell'articolo 1, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le risorse necessarie per finanziare ciascuna operazione e che al medesimo provvedimento, del quale non è precisato se abbia o meno natura regolamentare, è rimessa l'individuazione delle modalità di copertura;

rilevato che le predette risorse possono essere individuate attraverso ridu-

zione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con alcune esclusioni (articolo 1, comma 7, lettera *a*), oppure attraverso riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa (lettera *b*), oppure ancora mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa (lettera *c*), oppure, infine, mediante emissione di titoli del debito pubblico (lettera *d*);

considerata, in particolare, la modalità di cui alla lettera *b*), che consente la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa mediante un provvedimento di rango non legislativo;

valutata inoltre la modalità di cui alla lettera *c*) che, senza contenere una limitazione temporale degli interventi, potrebbe incidere, con un atto di rango non legislativo, sulle disponibilità finanziarie di enti pubblici nazionali, la cui autonomia è garantita dalla Costituzione;

considerata, infine, la modalità di cui alla lettera *d*) che, mediante l'emissione di titoli del debito pubblico, potrebbe produrre variazioni dei saldi di finanza pubblica ad opera di un provvedimento di rango non legislativo, anche in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente;

considerato che le disposizioni in questione vanno valutate alla luce del disposto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, a norma del quale ogni

legge « che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte »;

ritenuto in proposito necessario assicurare un coinvolgimento del Parlamento nella fase di formazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i quali sono individuate le risorse necessarie per finanziare le operazioni e le relative modalità di copertura, soprattutto al fine di valutare la loro entità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un limite temporale all'esercizio del potere, attribuito al Governo, di emanare i provvedimenti previsti dall'articolo 1;

b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 7, l'opportunità di sopprimere la lettera *b*);

c) valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 7, lettera *c*), l'opportunità di specificare gli enti pubblici nazionali che sono soggetti alla relativa disciplina, prevedendo altresì un termine finale di operatività della norma;

d) valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 7, lettera *d*), l'opportunità di stabilire che l'emissione di titoli del debito pubblico sia ricondotta ad un provvedimento di rango legislativo;

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del Parlamento nella fase di formazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1.

ALLEGATO 2

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali (Emendamenti C. 1813-A Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminati gli emendamenti presentati in Assemblea al testo del disegno di legge C. 1813-A Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali » (fascicolo n. 2);

rilevato che l'emendamento 1.1 Mariani è volto ad istituire un fondo di solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà nel sostenimento delle spese alloggiative primarie;

considerato che la disposizione in esso contenuta è riconducibile alla materia « assistenza », attribuibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.1 Mariani

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.